



# autostrada del Brennero

Fornitura di fondenti salini per impiego autostradale per le  
stagioni invernali 2019/2020 e 2020/2021

**4**

## SCHEMA DI CONTRATTO

DATA PROGETTO:

ottobre 2019

DIREZIONE TECNICA  
GENERALE

Ambrosano Costantino

IL DIRETTORE  
TECNICO GENERALE

(ing. Carlo Costa)

Il Responsabile del  
Procedimento

(ing. Giuseppe Andreani)

## INDICE

ART. 1)	NORME APPLICABILI .....	4
ART. 2)	DEFINIZIONI .....	4
ART. 3)	OGGETTO DEL CONTRATTO.....	4
ART.4)	DURATA DELLA FORNITURA.....	5
ART. 5)	CORRISPETTIVO.....	5
ART. 6)	MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO .....	5
ART.7)	PENALI.....	6
ART. 8)	STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO ...	7
ART. 9)	ATTIVITÀ DI CONTROLLO .....	7
ART. 10)	AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	8
ART. 11)	VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE.....	9
ART. 12)	CONTESTAZIONI E RISERVE.....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
ART. 13)	FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE.....	9
ART. 14)	MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI .....	10
ART. 15)	SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE.....	11
ART. 16)	GESTIONE DEI SINISTRI .....	11
ART. 17)	FUNZIONI E COMPITI AL TERMINE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....	12
ART. 18)	CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE E CONTABILITA'.....	12
ART. 19)	SUBAPPALTI.....	13
ART. 20)	ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE .....	14
ART.21)	CONDIZIONI GENERALI DI ACCETTAZIONE E CONTROLLI .....	16
ART. 22)	DIFETTI DEL PRODOTTO E GARANZIE DELL'APPALTATORE .....	16
ART. 23)	RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO LA SOCIETÀ E VERSO TERZI	17
ART. 24)	GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE .....	18
ART. 25)	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	18
ART. 26)	RECESSO PER VOLONTÀ DELLA SOCIETÀ.....	18
ART. 27)	SISTEMA QUALITÀ DELL'APPALTATORE.....	19
ART. 28)	INFORMATIVA D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e Regolamento UE 679/2016 .....	19
ART. 29)	TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.....	19
ART. 30)	RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01 .....	20
ART. 31)	DOMICILIO LEGALE .....	20
ART. 32)	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	21
ART. 33)	FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE .....	21
ART. 34)	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO.....	21

## SCHEMA DI CONTRATTO

relativo alla fornitura di 22.000 tonnellate di cloruro di sodio, suddivisa in n. 2 lotti, di cui 12.000 tonnellate per cloruro di sodio granulare essiccato da 0-5 mm e 10.000 tonnellate per cloruro di sodio ricristallizzato e raffinato da 0-1 mm, da impiegare durante le stagioni invernali 2019/2020 e 2020/2021 sulle carreggiate, sugli svincoli, sui piazzali di stazione e nelle aree di servizio.

### Premesso che:

- Autostrada del Brennero SpA è concessionaria per la costruzione ed esercizio dell'autostrada Brennero-Verona-Modena;
- l'Amministratore Delegato di Autostrada del Brennero SpA, con Delibera del Consiglio di Amministrazione di data 29 luglio 2019, ha approvato la spesa per la fornitura di fondenti salini da impiegare durante le stagioni invernali 2019/2020 e 2020/2021 sulle carreggiate, sugli svincoli, sui piazzali di stazione e nelle aree di servizio;
- per la scelta del contraente Autostrada del Brennero SpA ha proceduto mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del codice del medesimo decreto;
- a seguito dello svolgimento della citata procedura di selezione, tenutasi in data ....., è risultata aggiudicataria della fornitura di che trattasi, l'Impresa ....., con sede in .....
- l'Impresa ..... dichiara di aver preso visione degli atti a base di gara, di essersi recata sui posti dove dovrà eseguirsi la fornitura, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le condizioni generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione della fornitura e di aver giudicato la stessa realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi. L'Impresa dichiara altresì di aver verificato la disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione della fornitura nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia degli interventi previsti;
- dichiara inoltre di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- dichiara infine di essere in regola e si obbliga a rimanere in regola con i versamenti salariali, contributivi previdenziali e assistenziali,

### ciò premesso, che è parte integrante del presente atto,

fra il signor ....., nato a ....., il ....., nella sua qualità di ..... della S.p.A. Autostrada del Brennero, con sede in Trento, Via Berlino, 10 – Registro delle Imprese n° ..... – Codice Fiscale n. 00210880225 – (che di seguito, per brevità, sarà denominata Società) da una parte, e il signor ....., nato a ....., il ....., nella sua qualità di ..... dell'Impresa ....., con sede in ....., via ..... n° ....., (giusto atto di costituzione di associazione di imprese di data ..... n° ..... di repertorio del dott. ...., notaio in .....), Codice Fiscale n° ....., (che di seguito, per brevità, sarà denominato Appaltatore) dall'altra, si conviene e si stipula quanto segue.

## ART. 1) NORME APPLICABILI

Il presente appalto è disciplinato dal contratto, dagli elaborati progettuali e dall'offerta presentata dall'Appaltatore e, per quanto ivi non previsto, dalle seguenti norme:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;
- il Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Codice della Strada";
- il DM 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

## ART. 2) DEFINIZIONI

Le premesse al presente contratto, così come il Codice, il Regolamento e il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, ne formano parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti.

Ai fini del presente contratto si intende per:

- **Codice:** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici";
- **Regolamento:** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- **Capitolato Generale:** il Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145.
- **Codice della strada:** il D.Lgs. 30/4/1992, n. 285;
- **Capitolato:** il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- **Appaltatore:** l'operatore economico aggiudicatario, singolo o associato;
- **Società:** Autostrada del Brennero S.p.A.

## ART. 3) OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto la fornitura di 22.000 tonnellate di fondenti salini per impiego autostradale per le stagioni invernali 2019/2020 e 2020/2021, suddivisa in n. 2 lotti come di seguito specificato:

lotto 1: tonnellate 12.000 di cloruro di sodio granulare essiccato da 0 – 5 mm

lotto 2: tonnellate 10.000 di cloruro di sodio ricristallizzato essiccato e raffinato da 0 – 1 mm.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, le prestazioni da espletarsi sono quelle dettagliatamente descritte nel Bando, nel "Capitolato speciale descrittivo e prestazionale", negli altri documenti costituenti allegati al bando e negli ulteriori documenti messi a disposizione dell'Appaltatore dal direttore dell'esecuzione.

#### **ART.4) DURATA DELLA FORNITURA**

La fornitura è riferita alle stagioni invernali 2019/2020 e 2020/2021 e dovrà coprire l'arco temporale compreso tra il giorno 1 ottobre 2019 e il 30 aprile 2021.

In base alle necessità contingenti e conseguenti all'effettivo andamento stagionale, se non verranno raggiunte le quantità poste a base di gara, si procederà al prolungamento della durata della fornitura fino alla concorrenza dell'importo contrattuale.

Le singole consegne dovranno avvenire entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi successivi all'ordine mediante fax o in modalità telematica inviato dal competente ufficio della Società, previo accordo con il responsabile del Centro di Servizio per la Sicurezza Autostradale indicato nell'ordine, anche nel caso di giorni festivi o prefestivi.

L'Appaltatore dovrà dare conferma dell'avvenuto ricevimento dell'Ordinativo di fornitura, mediante comunicazione entro le 24 (ventiquattro) ore successive all'invio dell'ordine, con le stesse modalità utilizzate dal competente ufficio della Società.

La Società ha la facoltà, senza pretesa risarcitoria per l'Appaltatore, di variare la destinazione del luogo di consegna dandone preavviso mediante fax o in modalità telematica almeno 6 (sei) ore prima della prevista ora di consegna.

#### **ART. 5) CORRISPETTIVO**

L'importo contrattuale, è di netti euro ....., determinato applicando all'importo posto a base d'appalto il ribasso offerto in sede di gara.

I prezzi unitari contrattuali, determinati applicando ai prezzi unitari di cui al prospetto economico il ribasso offerto in sede di gara, sono fissi e invariabili per l'intera durata del contratto. Non trova applicazione l'articolo 1664, comma 1, del Codice Civile.

Tale importo è remunerativo di tutti gli oneri previsti nel presente Schema di contratto e negli altri documenti facenti parte integrante del contratto, ivi inclusi il costo del personale, dei mezzi di trasporto e d'opera, le spese accessorie e ogni costo e onere necessario per la fornitura oggetto d'appalto, secondo le modalità indicate nel Capitolato.

Trattandosi di prodotti utilizzati nell'ambito delle operazioni invernali il cui consumo è quindi correlato a eventi stagionali imprevedibili, le quantità effettivamente necessarie potranno subire variazioni rispetto a quelle poste a base di gara, secondo quanto disposto dall'articolo 106 del Codice. Nel caso di variazioni in aumento, l'Appaltatore sarà tenuto a fornire il prodotto aggiuntivo alle stesse condizioni previste nel contratto, senza oneri aggiuntivi per la Società. Nel caso di variazioni in diminuzione, a proprio insindacabile giudizio, qualora ritenuto vantaggioso, la Società si riserva la facoltà di prolungare i tempi contrattuali fino al raggiungimento degli importi di contratto. Le eventuali forniture successive al 30 aprile 2021 saranno liquidate con i prezzi unitari offerti maggiorati di un'aliquota pari alla variazione ISTAT FOI.

Tutti gli importi si intendono al netto dell'IVA. Tale imposta, in relazione alle fatture emesse dall'Appaltatore in ragione della prestazione oggetto di affidamento, sarà versata dalla Società direttamente all'Erario, secondo il meccanismo della scissione dei pagamenti "split payment".

#### **ART. 6) MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

I pagamenti saranno effettuati a 60 (sessanta) giorni dalla data della fattura, previo adempimento agli obblighi di legge e accertata da parte del DEC la regolarità della prestazione effettuata in termini sia di qualità sia di quantità nonché la regolarità contributiva verso gli Istituti assicurativi INPS, INAIL, ovvero verso quegli altri Enti eventualmente competenti secondo la natura giuridica e

la qualificazione dell'Appaltatore. La fattura dovrà riportare il CIG assegnato alla presente procedura.

Verrà decurtato dal primo pagamento utile l'ammontare delle eventuali penali.

La certificazione di verifica della conformità delle prestazioni verrà emessa entro 3 mesi dalla data di scadenza della fornitura.

Nel caso in cui vi fosse la presenza di un subappalto, il pagamento sarà sospeso fino all'avvenuta presentazione da parte dell'Appaltatore di copia delle fatture quietanzate dei subappaltatori.

In caso di sospensione delle prestazioni per cause non dipendenti dall'Appaltatore, il DEC potrà procedere alla liquidazione delle prestazioni eseguite, indipendentemente dalla scadenza e dall'ammontare del credito maturato.

Le fatture emesse dall'Appaltatore dovranno essere inviate alla Società in formato elettronico esclusivamente tramite Servizio di Interscambio (SDI). Il codice destinatario attribuito ad Autostrada del Brennero Spa per la ricezione delle fatture elettroniche è il seguente: P62QHVQ.

La Società provvederà alla corresponsione diretta ai subappaltatori degli importi dovuti per le prestazioni dai medesimi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Nel caso di subappalti in relazione ai quali la Società non provvede al pagamento diretto del subappaltatore ai sensi del periodo precedente, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Società, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell'Appaltatore o imprese subappaltatrici e comunque con cadenza mensile, copia delle fatture quietanzate relative a detti pagamenti con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate alle medesime imprese subappaltatrici. Fatto salvo quanto sopra stabilito in merito al pagamento diretto del subappaltatore da parte della Società, qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Società sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla Società la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Troverà altresì applicazione quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, del Codice.

## **ART.7) PENALI**

In caso di ritardata consegna del materiale richiesto, sarà applicata una penale progressiva così articolata:

<b>P<sub>a</sub></b>	per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo per i primi 3 giorni (dal 8° al 10° giorno dall'ordine)	€/t 10,00 (euro dieci/00)
<b>P<sub>b</sub></b>	per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo per i successivi 5 giorni naturali e consecutivi (dal 11° al 15° giorno dall'ordine)	€/t 15,00 (euro quindici/00)
<b>P<sub>c</sub></b>	per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ulteriore ritardo (dal 16° giorno dall'ordine)	€/t 20,00 (euro venti/00)

Qualora il ritardo nella consegna comporti la necessità di approvvigionare presso altro fornitore (ad esempio nel caso di completo esaurimento del materiale stoccato in uno dei centri di stoccaggio di cui all'articolo 2.1 del Capitolato) l'eventuale maggiore spesa sarà addebitata all'Appaltatore.

Qualora il ritardo complessivo si protragga oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, la Società potrà risolvere il contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali danni.

In caso di materiale consegnato non conforme rispetto alle caratteristiche chimico/fisiche, di cui all'articolo 3 del Capitolato, accertato da analisi di laboratorio autorizzato e specializzato (spese a carico della Società), l'Impresa dovrà sostituire con altro materiale che risponda alle caratteristiche di capitolato; i prodotti rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati a cura e spese dell'Impresa, la quale dovrà consegnare lo stesso quantitativo di materiale, ma conforme, entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione da parte della Società alla stessa (tramite fax o pec), della contestazione del materiale. Oltre tale termine sarà applicata una penale progressiva così articolata:

<b>P<sub>a</sub></b>	per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo per i primi 2 giorni (dal 6° al 7° giorno dalla data di avvenuta comunicazione della contestazione)	€/t 10,00 (euro dieci/00)
<b>P<sub>b</sub></b>	per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo per i successivi 3 giorni naturali e consecutivi (dal 8° al 10° giorno dalla data di avvenuta comunicazione della contestazione)	€/t 15,00 (euro quindici/00)
<b>P<sub>c</sub></b>	per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ulteriore ritardo (dal 11° giorno dalla data di avvenuta comunicazione della contestazione)	€/t 20,00 (euro venti/00)

Si informa che, per una maggiore correttezza, trasparenza e veridicità dei risultati dei rapporti di prova rilasciati dai laboratori autorizzati e specializzati a seguito di analisi effettuate sul fondente salino, il materiale verrà prelevato (sotto forma di campione in recipienti idonei ed etichettati con tipologia fondente, data e ora) dal personale tecnico di A22 al momento dello scarico e consegnato nella stessa giornata al laboratorio.

## **ART. 8) STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO**

Tramite ordini di servizio in forma scritta, riportanti le ragioni tecniche e le finalità dell'ordine stesso, il direttore dell'esecuzione impartisce all'Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie a garantire che le prestazioni siano effettuate a termine di contratto o secondo le regole dell'arte. L'Appaltatore è tenuto a uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve secondo quanto previsto agli articoli 12 e 13.

Il direttore dell'esecuzione redige per il RUP relazioni e processi verbali di accertamento di atti o fatti connessi all'andamento della prestazione oggetto di appalto.

## **ART. 9) ATTIVITÀ DI CONTROLLO**

Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nel contratto, negli elaborati progettuali e nell'offerta presentata dall'Appaltatore.

Le attività di controllo del direttore dell'esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

- a) la qualità della fornitura, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato (prove di laboratorio specializzato) ed eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;
- b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
- c) il rispetto dei tempi, delle quantità (pese certificate ed autorizzate a norma di legge) e delle modalità di consegna;
- d) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- e) il rispetto da parte dell'Appaltatore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del codice.

Il direttore dell'esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.

## **ART. 10) AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il direttore dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo il relativo verbale, firmato anche dall'Appaltatore, nel quale sono indicate le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività e sono descritti i mezzi e gli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla Società. La Società effettuerà l'avvio dell'esecuzione del contratto successivamente alla stipula del contratto oppure, qualora la stessa non fosse intervenuta entro la data del 1° ottobre 2019, subito dopo l'aggiudicazione in pendenza della stipula del contratto.

Quando, nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del codice, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'Appaltatore deve eseguire immediatamente. In tal caso, nell'ipotesi di mancata successiva stipulazione del contratto, si terrà conto di quanto eseguito dall'Appaltatore per rimborsare le relative spese.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna della fornitura, gli sarà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale la Società avrà diritto di non stipulare o di risolvere il contratto, trattenendo definitivamente la garanzia provvisoria o definitiva versata dall'Appaltatore stesso, a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.



## **ART. 11) VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE**

Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell'esecuzione svolge le seguenti funzioni:

a) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla Società ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

c) registra le contestazioni dell'Appaltatore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'Appaltatore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

d) provvede alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice.

## **ART. 12) FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE**

L'Appaltatore è sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione, senza poter sospendere o ritardare le prestazioni, a prescindere dalla contestazione o dalla riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto indicato dall'Appaltatore come pregiudizievole. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto indicato dall'Appaltatore come pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico e devono indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura compresa tra il 5 e il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, così come disciplinati dagli articoli 205 e 206 del Codice. I medesimi procedimenti saranno altresì attivati da parte del responsabile del

procedimento, indipendentemente dall'importo delle riserve ancora da definirsi, prima dell'approvazione del certificato di verifica di conformità.

## **ART. 13) MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI**

Il direttore dell'esecuzione propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice.

In caso di modifiche contrattuali non disposte dal direttore dell'esecuzione, quest'ultimo fornisce all'Appaltatore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dell'Appaltatore stesso.

Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Appaltatore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto. Per eventuali prestazioni non previste nell'elenco prezzi si provvede alla determinazione di nuovi prezzi, raggugiandoli a quelli di prestazioni simili compresi nel contratto o, quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'Appaltatore, e approvati dal RUP.

In caso di maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla Società su proposta del RUP.

La Società può ingiungere all'Appaltatore l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi, anche qualora non siano accettati dallo stesso. In tale caso, ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Il direttore dell'esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP.

## **ART. 14) SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE**

Il direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione, totale o parziale, nei casi di cui all'articolo 107, comma 1 del codice e redige il relativo verbale di sospensione, che riporta l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, lo stato di avanzamento, le cautele adottate affinché alla ripresa delle prestazioni le stesse possano essere continuate e ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e i mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione dell'esecuzione legittimamente disposta non comporta indennizzo o compenso alcuno e determina l'interruzione della decorrenza del tempo contrattuale per un periodo pari a quello della sospensione medesima.

La sospensione dell'esecuzione disposta dal direttore dell'esecuzione per mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori o delle norme in materia ambientale non determina l'interruzione della decorrenza del tempo contrattuale.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui all'articolo 107, commi 1, 2 e 4 del codice, sarà dovuto all'Appaltatore un risarcimento nella misura quantificata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.

## **ART. 15) GESTIONE DEI SINISTRI**

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone, danni all'ambiente o alle proprietà, il direttore dell'esecuzione compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa al RUP. Restano a carico dell'Appaltatore:

a) tutte le misure e tutti gli adempimenti finalizzati a evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;

b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'Appaltatore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. In tal caso l'Appaltatore ne fa denuncia al direttore dell'esecuzione entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'Appaltatore, spetta al direttore dell'esecuzione redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dell'esecuzione;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

## **ART. 16) FUNZIONI E COMPITI AL TERMINE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il direttore dell'esecuzione, anche a fronte della comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'Appaltatore.

## **ART. 17) CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE E CONTABILITA'**

Il direttore dell'esecuzione provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione della fornitura attraverso la tenuta della contabilità del contratto e compilando i relativi documenti contabili.

Al fine di procedere con i pagamenti all'Appaltatore, il direttore dell'esecuzione accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni del contratto e del capitolato. Tale accertamento è comunicato al RUP.

Resta ferma la facoltà dell'Appaltatore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

L'importo di ogni pagamento è determinato applicando i prezzi unitari di elenco, opportunamente ribassati, alle quantità di prestazioni effettivamente eseguite a "misura".

Non saranno tenute in alcun conto le prestazioni eseguite irregolarmente e non conformi al contratto e in contraddizione agli ordini di servizio del direttore dell'esecuzione.

## **ART. 18) SUBAPPALTI**

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni e nei limiti di cui all'articolo 105 del Codice.

È sempre considerato subappalto il contratto con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte di prestazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Potranno pertanto essere affidate a imprese subappaltatrici esclusivamente prestazioni finalizzate all'esecuzione di una parte funzionale dell'opera, individuabile in base alle voci di elenco prezzi. È esplicitamente vietato l'affidamento in subappalto o in cottimo di prestazioni di sola manodopera.

È ammesso il subappalto, nel limite massimo complessivo del 30% dell'importo contrattuale, per tutte le attività del servizio oggetto di gara, alle condizioni di cui all'articolo 105 del Codice.

Il concorrente che intende avvalersi della facoltà del subappalto dichiara in sede di offerta la parte di fornitura che intende subappaltare e indica una terna di operatori economici, in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

Nel caso di modifiche al contratto eventualmente disposte nel rispetto dell'articolo 106 del Codice, le limitazioni e prescrizioni di cui ai periodi precedenti si applicano alle prestazioni contrattuali modificate e l'indicazione dell'intenzione di subappaltare dovrà avvenire al momento dell'accettazione da parte dell'Appaltatore delle predette modifiche.

Il contratto o i contratti di subappalto saranno efficaci nei confronti della Società solo a fronte dell'eventuale autorizzazione dalla stessa rilasciata entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso inutilmente tale termine l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a euro 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Società sono ridotti della metà.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto l'Appaltatore dovrà presentare tutta la documentazione che verrà richiesta dalla Società.

L'autorizzazione al subappalto verrà rilasciata previo accertamento, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, di ogni necessario requisito e autorizzazione previsti dalla normativa vigente. L'Appaltatore dovrà altresì dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice stesso.

Il contratto di subappalto dovrà essere depositato presso la Società almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Società, l'Appaltatore dovrà trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del

subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice stesso. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 105, comma 9 del Codice. L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'Appaltatore dovrà corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore in relazione alle prestazioni al medesimo affidate nonché agli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il pagamento del corrispettivo è disposto secondo quanto previsto dall'articolo 6.

Ferma restando ogni responsabilità solidale prevista in capo all'Appaltatore, qualora nel corso dell'esecuzione del servizio la Società riscontri situazioni di indisciplina, incapacità o grave negligenza in capo ai subappaltatori, la stessa potrà richiedere all'Appaltatore di provvedere alla sostituzione dei medesimi.

Qualora nell'ambito del subappalto sia prevista l'esecuzione di una delle prestazioni ricadenti nelle categorie elencate all'articolo 1, comma 53 della L. 190 del 2012, ossia:

- a) trasporto di materiali a scarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri;

a prescindere dall'importo della prestazione e fatto salvo quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 25954 di data 23 marzo 2016, l'impresa subcontraente deve essere iscritta nelle *white lists* della prefettura della provincia ove l'impresa medesima ha sede.

## **ART. 19) ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Fermo restando quanto indicato nel Capitolato e nel presente Schema di contratto, sono a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati nei prezzi unitari contrattuali delle singole prestazioni anche gli obblighi e gli oneri sotto riportati:

1. l'esecuzione di tutte le prestazioni occorrenti per garantire la sicurezza delle persone presenti all'interno dell'area dell'attività e nel contempo mantenere la sicurezza degli utenti;
2. l'informazione tempestiva alla Società di eventuali infortuni occorsi al proprio personale o di imprese terze all'interno del cantiere;

3. la trasmissione, alla Società, dei dati richiesti sotto forma di documentazione sia cartacea, sia su base informatica secondo le indicazioni del direttore dell'esecuzione.

È obbligo dell'Appaltatore adottare nell'esecuzione del contratto tutti i provvedimenti e le cautele necessari, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire un'esecuzione secondo le prescrizioni progettuali, a perfetta regola d'arte e comunque in modo tale da garantire l'incolumità delle persone. L'Appaltatore dovrà in particolare:

4. osservare tutta la vigente normativa in campo ambientale durante le attività di competenza;
5. osservare le norme concernenti l'assunzione del personale e le assicurazioni varie del personale stesso contro gli infortuni sul lavoro, in attuazione alle direttive CEE riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori attenendosi alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e tutte le altre disposizioni;
6. prendere conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro o connessi alle lavorazioni da porre in atto al fine di adottare tutti i necessari provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori;
7. uniformarsi scrupolosamente a ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro;

l'Appaltatore provvederà inoltre a:

1. tenere a disposizione copia dello stralcio del documento di valutazione dei rischi relativo alle attività oggetto della fornitura di cui all'art. 17 del D.Lgs. 81/2008 e a illustrarne il contenuto a tutti i dipendenti impiegati nell'esecuzione delle prestazioni;
2. portare a conoscenza dei propri dipendenti tutti i rischi connessi all'ambiente di lavoro e/o alle lavorazioni da porre in atto, di cui ai precedenti commi;
3. fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e disposizioni di cui al presente articolo e quelle riportate nello stralcio del documento di valutazione dei rischi relativo alle attività oggetto della fornitura di cui all'art. 17 del D.Lgs. 81/2008;
4. disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati e usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare;
5. curare che tutte le attrezzature ed i veicoli siano conformi alle prescrizioni vigenti;
6. informare immediatamente il direttore dell'esecuzione o suo delegato in caso di infortunio o di incidente e ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;
7. effettuare le manutenzioni dei veicoli e attrezzature le quali dovranno avvenire nel rispetto del manuale d'uso e manutenzione, consegnato dal direttore dell'esecuzione o suo delegato o disponibile presso la sede stabilita dalla Società.

l'Appaltatore inoltre:

8. è obbligato a far rispettare a eventuali subappaltatori tutte le norme, prescrizioni e richiami di cui al presente articolo;
9. è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di Contratto e della perfetta esecuzione delle operazioni affidategli, restando inteso esplicitamente che le norme contenute nel Capitolato sono da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita peraltro, né riduce, comunque, la sua responsabilità;
10. è in ogni caso tenuto a rifondere i danni subiti dalla Società, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni e a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia la Società che le persone che la rappresentano, nonostante l'obbligo dell'Appaltatore stesso di ottemperare agli ordini che il direttore dell'esecuzione o suo delegato avrà emanato;
11. è parimenti tenuto a rispondere, nei limiti sopra accennati, dell'operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti o collaboratori;

12. è tenuto ad applicare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e norme per quanto riguarda contratti collettivi di lavoro vigenti, assunzioni e adempimenti relativi agli istituti assicurativi e previdenziali;
13. deve tener conto, nella formulazione della propria offerta, di tutti gli oneri e obblighi, nessuno escluso, anche se non specificati, seguendo scrupolosamente le prescrizioni e le modalità di esecuzione previste dal presente documento, in particolare anche degli oneri per l'organizzazione dei mezzi necessari, dei capitali, delle attrezzature e dei materiali di consumo non specificatamente previsti come forniture a carico della Società;
14. deve garantire le prestazioni, le forniture e gli oneri in genere necessari all'espletamento della fornitura;
15. deve fornire, ed eventualmente aggiornare, i recapiti telefonici presso i quali dovrà essere reperito in qualsiasi ora del giorno e della notte, in giornata feriale e festiva e per tutta la durata del contratto.

## **ART.20) CONDIZIONI GENERALI DI ACCETTAZIONE E CONTROLLI**

L'Appaltatore, entro 15 giorni dalla aggiudicazione, dovrà far pervenire i campioni rappresentativi dell'intera fornitura per le prove di laboratorio; i prodotti da fornire dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto riportato nel Capitolato.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, la Società, all'atto della consegna, si riserva la facoltà di procedere al prelievo di campioni di fondenti salini, anche in assenza di un rappresentante dell'Appaltatore, per il successivo inoltro presso laboratori d'analisi competenti per materiali, restando a carico della Società tutti gli oneri e spese per le corrispondenti prove ed esami.

I risultati ottenuti da tali laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle parti e a essi esclusivamente si farà riferimento a tutti gli effetti contrattuali.

La mancata rispondenza dei campioni ai requisiti esposti nel Capitolato comporterà la mancata accettazione dei materiali consegnati; l'Appaltatore dovrà sostituirli con altri che rispondano alle caratteristiche di capitolato. I prodotti rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati a cura e spese dell'Appaltatore.

Lo scarico dei fondenti salini a mezzo di siloveicoli con sistema di scarico pneumatico dovrà avvenire in un tempo non superiore a 60 minuti per mezzi da 20 m<sup>3</sup>; un tempo maggiore comporterà la fine delle operazioni di scarico. La Società verificherà, a suo insindacabile giudizio, le motivazioni che hanno portato a questo ritardo, eseguendo analisi al materiale scaricato e a quello rimanente nella cisterna e ordinando, a cura e spesa dell'Appaltatore, l'eventuale rimozione dal silo del materiale ivi scaricato.

## **ART. 21) DIFETTI DEL PRODOTTO E GARANZIE DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore dovrà garantire i fondenti salini da tutti i vizi e i difetti non derivanti da forza maggiore e caso fortuito. L'Appaltatore è obbligato pertanto a eliminare, a proprie cure e spese, tutti i difetti e i vizi, nessuno escluso.

In particolare, i fondenti salini solidi devono sempre rimanere scorrevoli e non agglomerarsi per un periodo di 18 mesi dalla data di insilamento, comprovata da documentazione fiscale; eventuali danni ai silos derivanti dall'impaccamento del sale saranno addebitati all'Appaltatore.

Entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della Società di vizi e/o difetti del materiale insilato, l'Appaltatore dovrà procedere, a proprie cure e spese, all'eliminazione completa di ogni vizio e/o difetto dei prodotti forniti.



Entro lo stesso termine l'Appaltatore dovrà procedere, ove necessario, alla sostituzione del prodotto con altro che la Società giudicherà idoneo; restano a carico dell'Appaltatore la presa e la resa del prodotto sostituito.

L'Appaltatore dovrà risarcire alla Società gli eventuali danni causati dai vizi e/o difetti dei materiali insilati ai silos di stoccaggio.

Qualora, trascorso il suddetto termine, l'Appaltatore non abbia adempiuto alle obbligazioni nascenti dalla sottoscrizione del contratto, la Società si riserva il diritto di far eseguire da altre imprese i lavori necessari a eliminare i vizi e/o i difetti dei prodotti, addebitandone all'Appaltatore i relativi costi.

## **ART. 22) RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO LA SOCIETÀ E VERSO TERZI**

L'Appaltatore risponderà totalmente e incondizionatamente delle azioni e/o omissioni del suo operato e di quanto disposto e prescritto nell'ambito del suo incarico, sia civilmente che penalmente, tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi evenienza anche nei confronti di terzi, sia la Società, sia i dipendenti della stessa addetti alla supervisione della fornitura, sia il direttore dell'esecuzione del contratto e il personale a qualunque titolo presente nei luoghi di intervento su incarico della Società.

L'Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita della fornitura affidatagli, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente contratto, e negli elaborati di progetto, sono riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi. La loro osservanza non limita quindi, né riduce, comunque, la responsabilità dell'Appaltatore.

La presenza sul luogo di personale di direzione e sorveglianza non limita né riduce tale piena incondizionata responsabilità.

L'Appaltatore è tenuto, a proprie cure e spese, ad adottare modalità esecutive atte a prevenire eventuali danni nei confronti di terzi, anche con riferimento allo stato dei luoghi interessati dall'intervento, che non potranno essere in alcun modo alterati.

L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dalla Società, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione della fornitura e a sollevare e tenere indenne da ogni corrispondente richiesta, anche giudiziaria, sia la Società, sia le persone che la rappresentano, senza potersi giustificare adducendo l'obbligo di ottemperare agli ordini che il direttore dell'esecuzione avrà emanato.

La responsabilità dell'Appaltatore è estesa agli eventuali danni, diretti e indiretti, provocati nel corso della fornitura.

L'Appaltatore dovrà tenere indenne e sollevata la Società da ogni responsabilità per privative industriali e per brevetti da cui fosse coperto il prodotto fornito, estesi anche ai cicli di intervento, con espresso obbligo per l'Appaltatore stesso di rispondere in proprio ed in modo esclusivo verso gli aventi diritto per tali titoli, anche in caso di richieste di risarcimento.

L'Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell'operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti o collaboratori.

Ai fini suddetti l'Appaltatore sarà tenuto a presentare le garanzie e le coperture assicurative indicate nell'articolo 24 del presente schema di contratto.

## **ART. 23) GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, e salva comunque la risarcibilità del maggior danno, l'Appaltatore ai sensi, per gli effetti e nel rispetto dell'articolo 103 del Codice ha prestato garanzia definitiva per un ammontare pari al ..... % (percento) dell'importo delle prestazioni oggetto del contratto e quindi per un importo pari a ..... euro (in cifre) ..... euro (in lettere).

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità e nei limiti di cui al comma 5 dell'articolo 103 del Codice.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità delle prestazioni.

La Società ha il diritto di valersi della cauzione, per la copertura delle spese inerenti il servizio da eseguirsi d'ufficio e per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto.

La Società ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati per lo svolgimento della fornitura.

La Società può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la Società provvederà a trattenere la somma corrispondente sull'ammontare dei pagamenti in corso.

L'Appaltatore dovrà utilizzare mezzi coperti da polizza assicurativa RCT che copra i rischi derivanti dalle attività oggetto della fornitura.

## **ART. 24) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Ferme le cause di risoluzione di cui al comma 1 dell'articolo 108 del Codice, la Società procederà alla risoluzione del contratto qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci o sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

Il contratto sarà altresì risolto alla presenza delle circostanze di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 108 del Codice e nel rispetto delle modalità ivi previste.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi che la Società dovrà sopportare per effetto dello scioglimento del contratto, ivi compresa l'eventuale maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il servizio.

## **ART. 25) RECESSO PER VOLONTÀ DELLA SOCIETÀ**

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è facoltà della Società recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento all'Appaltatore delle prestazioni regolarmente eseguite, oltre al

decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, ai termini dell'articolo 109 del Codice, escluso ogni altro compenso.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Il recesso di cui al presente articolo dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 109, commi da 2 a 6, del Codice.

## **ART. 26) SISTEMA QUALITÀ DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire alla Società, su richiesta di quest'ultima, la documentazione del Sistema Qualità inerente la gestione della fornitura.

La Società può eseguire ispezioni e acquisire copia della documentazione al fine di verificare la conformità della gestione alle norme di qualità adottate; a titolo esemplificativo potranno essere richiesti documenti quali:

- il piano dei controlli che l'Appaltatore deve autonomamente disporre nell'ambito del Sistema Qualità;
- la documentazione inerente la gestione dei reclami eventualmente avanzati da parte della Società o di terzi aventi titolo per farlo.

La Società adotta le opportune misure per tutelare la riservatezza delle informazioni acquisite in virtù del presente articolo.

## **ART. 27) INFORMATIVA D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e Regolamento UE 679/2016**

I dati e le informazioni acquisiti da ciascuna delle parti nell'ambito del rapporto contrattuale devono essere trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo e all'esecuzione del contratto secondo le modalità del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 679/2016. I dati personali relativi all'Appaltatore saranno trattati da Autostrada del Brennero S.p.A. per le finalità necessarie al rapporto contrattuale e con le modalità descritte nell'Informativa ai Fornitori consultabile all'indirizzo web [www.autobrennero.it](http://www.autobrennero.it).

Contatto: [privacy@autobrennero.it](mailto:privacy@autobrennero.it)

## **ART. 28) TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

L'appaltatore sarà tenuto all'osservanza delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e del DUVRI.

In capo alla Società rimarranno gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto e in particolare:

- l'informativa sui rischi ambientali e sulle misure di prevenzione ed emergenza;
- la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI).

In ordine al coordinamento e alla informazione reciproca di cui al comma 2, lettera b) del citato articolo 26, il soggetto affidatario dovrà fornire le specifiche informazioni relative alle attività oggetto di affidamento anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze.

## **ART. 29) RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01**

L'Appaltatore, nell'ambito del rapporto contrattuale con la Società, si obbliga a:

- a) non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori:
  - atti o comportamenti in contrasto con i principi fondamentali del "Modello di organizzazione e gestione – D.Lgs. 231/01", del "Codice Etico e di Comportamento", nonché dei valori e dei principi enunciati nel documento "Politica per la qualità, l'ambiente e la sicurezza" di Autostrada del Brennero s.p.a., consultabili sul sito INTERNET all'indirizzo [www.autobrennero.it](http://www.autobrennero.it);
  - atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal citato decreto legislativo, a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità;
- b) ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza di Autostrada del Brennero s.p.a. o del Responsabile interno dell'area cui il presente contratto si riferisce. Nel caso in cui i documenti e le informazioni richieste riguardino il personale dell'Appaltatore, questo si impegna a informare gli interessati ai sensi della normativa in materia di trattamento dei dati personali. L'informativa completa è consultabile sul sito della Società alla sezione fornitori;
- c) garantire la tutela dei lavoratori e l'assenza di condizioni di sfruttamento del personale che opera per essa, e acconsente e collabora alle verifiche che in tal senso dovessero essere effettuate dalla Società;
- d) non occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia stato revocato o annullato oppure sia scaduto e non ne sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge, e acconsente e collabora alle verifiche che in tal senso dovessero essere effettuate dalla Società.

## **ART. 30) DOMICILIO LEGALE**

Agli effetti del presente contratto e per ogni comunicazione a esso relativa le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali, agli indirizzi postali e di posta elettronica certificata sopra richiamati.

## **ART. 31) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Le controversie derivanti dall'iscrizione delle riserve e tutte quelle che dovessero insorgere, in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto di appalto e delle norme di legge vigenti in materia, saranno deferite, in via esclusiva, al Foro di Trento.

Troveranno applicazione le norme stabilite in materia dal Codice.

Non si farà ricorso all'arbitrato.

## **ART. 32) FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE**

Il contratto:

- sarà redatto mediante utilizzo di strumenti informatici;
- sarà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata in modalità elettronica, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in unico originale, per essere archiviato e conservato dalla Società secondo le vigenti disposizioni in materia di conservazione dei documenti informatici (l'Appaltatore potrà in ogni momento ottenere copia conforme all'originale previa corresponsione della relativa imposta di bollo);
- sarà firmato non contestualmente, verrà scambiato fra le parti tramite posta elettronica certificata (PEC) e si perfezionerà al momento dell'ultima sottoscrizione;
- sarà soggetto a imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi dell'articolo 2, Parte I, della tariffa, allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, assolta in modo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del medesimo D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come da Autorizzazione n. 107287/14 dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Trento rilasciata il 29/12/2014;
- sarà da registrarsi solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, poiché regolerà solo prestazioni soggette ad IVA.

## **ART. 33) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO**

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto i seguenti documenti:

- a) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- b) il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
- c) lo schema di contratto;
- d) i restanti documenti progettuali.